



*Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati
Annonari all'Ingrosso di Milano
Via C. Lombroso, n. 54 – 20137 Milano (I)
Tel. +39 02.5500301 – Fax +39 02.55005309*

Capitolato Speciale d'Appalto

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA

CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY
FINANZIARIA, LEGALE E DI SUPPORTO TECNICO
SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE PER LA
RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO DEI
MERCATI GENERALI DI MILANO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal line at the end.

INDICE

| | |
|--|----|
| <i>Parte I - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO</i> | 3 |
| ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO | 3 |
| ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE | 3 |
| ART. 3 – INIZIO DEL SERVIZIO | 5 |
| ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO | 5 |
| ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO | 5 |
| ART. 6 – ONERI | 6 |
| ART. 7 – DIVIETO ASSUNZIONE IMPEGNI | 6 |
| ART. 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E CLAUSOLA ETICA | 6 |
| <i>Parte II - CLAUSOLE CONTRATTUALI</i> | 7 |
| ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | 7 |
| ART. 2 – CORRISPETTIVO | 7 |
| ART. 3 – INVARIABILITÀ DEI CORRISPETTIVI | 7 |
| ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO | 7 |
| ART. 5 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. | 7 |
| ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA - IMPRESA AGGIUDICATARIA | 7 |
| ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO | 9 |
| ART. 8 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE | 9 |
| ART. 9 – VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO | 9 |
| ART. 10 – SUBAPPALTO | 9 |
| ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO | 10 |
| ART. 12 – RESPONSABILITÀ | 10 |
| ART. 13 – PERSONALE | 10 |
| ART. 14 – SICUREZZA | 11 |
| ART. 15 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | 11 |
| ART. 16 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE | 12 |
| ART. 17 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE | 12 |
| ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLI | 13 |
| ART. 19 – PENALITÀ | 13 |
| ART. 20 – ESECUZIONE IN DANNO | 14 |
| ART. 21 – RISOLUZIONE | 14 |
| ART. 22 – RECESSO | 15 |
| ART. 23 – FORO COMPETENTE | 16 |
| ART. 24 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI | 16 |
| ART. 25 – STIPULAZIONE CONTRATTO -SPESE, IMPOSTE E TASSE- | 16 |
| ART. 26 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI | 16 |

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELL' APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di Advisory finanziaria e legale, di supporto tecnico specialistico, nell'ambito dell'operazione per la ristrutturazione, riqualificazione e rilancio dei Mercati Generali di Milano.

L'Aggiudicatario dovrà supportare la Società Milano Immobili e Reti S.r.l. (a totale partecipazione del Comune di Milano, di seguito M.I.R. S.r.l.) nelle attività di analisi di fattibilità finanziaria, tecnica e giuridica ai fini della realizzazione e gestione del nuovo polo logistico nell'area in disponibilità alla Società Partecipata dal Comune di Milano Sogemi SpA. (nella condizione e nei limiti di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 6 del 16/2/2012) nonché nella predisposizione di ogni documento propedeutico alla formalizzazione delle possibili decisioni assumibili dall'Amministrazione Comunale.

Le attività in capo all'Aggiudicatario dovranno essere svolte a partire:

- dalla documentazione agli atti del Settore Partecipate del Comune di Milano e di Sogemi SpA relativa allo stato di attuazione della deliberazione Consiglio 6/2012;
- dal documento elaborato dal gruppo degli esperti assentito con la deliberazione Giunta comunale n. 2404 del 20/11/2012.

Tali documenti sono resi disponibili presso la Stazione Appaltante. Il ritiro potrà avvenire a seguito di presentazione di richiesta scritta da parte del Legale Rappresentante del concorrente.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'espletamento del servizio si sostanzierà:

- A. nella verifica dell'interesse e della rispondenza del mercato alla ipotesi di reperimento, con procedura di evidenza pubblica o comunque nel rispetto delle normative di settore, di un soggetto professionalmente idoneo, per struttura e mission:
 - i. alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle aree su cui insiste Sogemi, la cui nuda proprietà rimanga comunque al Comune di Milano;
 - ii. al reperimento delle risorse finanziarie, alla realizzazione ed al mantenimento della nuova infrastruttura;
 - iii. alla gestione dei rapporti contrattuali con il soggetto societario che dovesse costituirsi con finalità di gestione del polo logistico ovvero con gli operatori di esso, prevedendo la possibilità di categorie di soci a prestazioni accessorie, con strumenti adeguati anche al fine di non trasferire sul Comune di Milano oneri da eventuali inadempienze.

Tale verifica si dovrà sostanziare in:

1. relazione sulle attività di verifica (*advisoring*) dell'interesse degli operatori (sviluppatori) e dei possibili soggetti finanziatori (*road show*);
 2. relazione sulla fattibilità imprenditoriale (schema di piano industriale, tecnico e finanziario della società immobiliare) relativo alla realizzazione della infrastruttura e alla valorizzazione immobiliare, che comprende infrastrutture da realizzare in situ, logistica, trasporto ferroviario; corrispondenza ed eventuale rilevazione delle opere di risanamento e sicurezza in corso (comprese le risorse non ancora impegnate o utilizzate); logistica per Milano e area metropolitana;
 3. relazione sulla configurazione della relazione Sogemi-Comune, per la restituzione aree e connessione con eventuale liquidazione Sogemi, e della relazione Sogemi-Società di sviluppo immobiliare;
 4. schema delle caratteristiche della gara (soggetti, condizioni, sviluppo progettuale, obiettivi, durata della concessione, aspetti finanziari, tempistica, relazione con il soggetto gestore e/o con le associazioni degli operatori del Mercato) per l'affidamento delle aree e degli immobili in diritto di superficie.
- B. nella verifica dell'interesse e della rispondenza del mercato alla costituzione - da parte del Comune di Milano e con la partecipazione di soggetti industriali e di operatori dei mercati generali, nei limiti e secondo le indicazioni di cui alla L.r. 6/2010 in materia di mercati all'ingrosso - di un soggetto societario che sia idoneo, per conformità alle previsioni di legge, struttura, e mission:
- i. alla realizzazione degli obiettivi di gestione del polo logistico, compresa in quest'ultima funzione la gestione dei mercati generali;
 - ii. alla realizzazione di una successione funzionale rispetto all'attuale soggetto preposto allo svolgimento delle funzioni di gestione dei mercati generali - Sogemi -, garantendo, con ogni strumento giuridico idoneo, la salvaguardia dei livelli occupazionali della stessa Sogemi e nelle attività del mercato.

Tale verifica si dovrà sostanziare in:

1. relazione sulle attività di verifica (*advisoring*) dell'interesse degli operatori e di possibili soggetti finanziatori;
 2. progetto di massima della costituzione della nuova società di gestione (tempi, modalità, dotazione, rapporto tra pubblico ed eventuali soci privati), comprensivo delle indicazioni sul programma di lavoro, sui flussi economici e finanziari e analisi della sostenibilità finanziaria per la durata stabilita;
 3. analisi delle diverse combinazioni del rapporto tra quota pubblica e quota privata, a legislazione vigente ovvero a 1 anno (revisione legge regionale);
 4. relazione sulla successione funzionale con Sogemi;
 5. relazione sugli esiti di Sogemi nella nuova fase, con la valutazione degli aspetti giuridici, finanziari e fiscali.
- C. nella verifica della bancabilità delle soluzioni individuate, ivi compresa la possibilità di accedere a finanziamenti istituzionali nazionali (es. Cassa Depositi e Prestiti) e

comunitari per entrambe le linee di azione. Tale verifica si dovrà sostanziare con specifica indicazione di modalità, tempi e condizioni di accesso.

- D. nella predisposizione di ogni documento propedeutico, nonché utile e necessario, alla Amministrazione comunale di Milano per l'assunzione delle determinazioni conseguenti e, in particolare, per lo svolgimento delle procedure finalizzate al buon esito della ristrutturazione, riqualificazione e rilancio dei mercati generali.

ART. 3 – INIZIO DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà avere inizio indicativamente *entro 3 giorni solari* dalla ricezione della richiesta di avvio del servizio che verrà emessa da M.I.R. S.r.L. e avrà scadenza al 110° (centodecimo) giorno successivo alla data di avvio.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire integralmente le attività riportate nel presente Capitolato e nell'offerta secondo i tempi e modi ivi indicati, assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità.

L'aggiudicatario si impegna all'osservanza della deontologia professionale e di altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto del presente incarico.

L'aggiudicatario si obbliga a:

- relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie adottate;
- far presente ogni evenienza, emergenza e criticità che si verifichi durante l'espletamento delle prestazioni richieste;
- partecipare a tutte le riunioni/incontri indetti da MIR srl o intervenuti da quest'ultima inerenti il tema della propria prestazione;

ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO

In considerazione della strategicità dei contenuti del servizio, l'Aggiudicatario, fatta salva la sua personale responsabilità, si impegna a mettere a disposizione, per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente appalto, il gruppo di lavoro, nella composizione proposta in sede di offerta, in possesso di adeguati titoli professionali correlati all'attività da svolgere, con competenza utile allo svolgimento dell'incarico, nel limite del compenso dovuto e senza ulteriore onere per MIR srl.

Il Referente del servizio sarà il referente principale di tutte le fasi di esecuzione del contratto e dovrà garantire la propria reperibilità, presenza e disponibilità in misura adeguata rispetto alle esigenze derivanti dallo svolgimento dell'Incarico.

L'Advisor potrà modificare il Referente del servizio o gli altri componenti il Gruppo di Lavoro solo con il preventivo assenso di M.I.R. S.r.L. . Il nuovo Referente del Servizio o i nuovi componenti il gruppo di lavoro dovranno comunque possedere una qualificazione professionale almeno equivalente a quella del soggetto cessato, così come documentata in sede di gara ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Nel caso in cui, durante l'espletamento del servizio, l'aggiudicataria intendesse avvalersi di particolari professionalità al di fuori delle risorse indicate in sede di gara, la medesima dovrà acquisire la preventiva ed esplicita autorizzazione di M.I.R. S.r.L. .

ART. 6 – ONERI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri relativi alle figure professionali, ai beni strumentali impiegati e a quelli organizzativi necessari per l'espletamento della prestazione.

ART. 7 – DIVIETO ASSUNZIONE IMPEGNI

L'incarico all'aggiudicatario esclude qualsiasi rapporto di mandato, rappresentanza o agenzia nei confronti di terzi; pertanto l'aggiudicatario non potrà assumere alcun impegno o obbligo per conto di M.I.R. S.r.L. nei confronti di terzi.

ART. 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E CLAUSOLA ETICA

Qualunque studio, analisi, dato, valutazione o altro materiale che venga fornito dall'Aggiudicatario a M.I.R. S.r.L. è da intendersi riservato ed a uso esclusivo di M.I.R. S.r.L. e non potrà essere in alcun modo utilizzato per scopi diversi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato o reso di pubblico dominio o pubblicato o comunicato a terzi senza il previo consenso scritto di M.I.R. S.r.L.

L'Aggiudicatario considererà strettamente riservato tutto il materiale e tutte le informazioni fornite da M.I.R. S.r.L. e non diffonderà in alcun modo tale materiale e tali informazioni a terzi. Solo i componenti del Gruppo di Lavoro incaricato avranno accesso al trattamento delle suddette informazioni.

I suddetti obblighi di divieto di comunicazione e diffusione, in qualsiasi forma, di informazioni, dati o documenti di cui il prestatore di servizio venga a conoscenza, possono venir meno solo nel caso in cui M.I.R. S.r.L. abbia dato espressa e preventiva autorizzazione scritta.

L'Aggiudicatario si impegna a non porre in essere attività in violazione alle norme di legge o attività in conflitto di interesse, di cui è tenuto a dichiarare espressamente l'assenza (sia riferibile all'Aggiudicatario che ad ogni singolo componente del gruppo di lavoro) in sede di presentazione dei documenti di offerta.



Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 - CORRISPETTIVO

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a corpo e precisamente:

- **€ 150.000,00 oltre IVA (oneri di sicurezza pari a zero)** al netto del ribasso offerto in sede di gara, per l'esecuzione del servizio di Advisory finanziaria, legale e di supporto tecnico specialistico ai fini dell'operazione di ristrutturazione, riqualificazione e rilancio dei Mercati Generali di Milano.

ART. 3 - INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Trattandosi di prestazione da eseguirsi in un periodo pari a **110 (centodieci) giorni** non si darà corso ad alcuna revisione dei prezzi.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto decorrerà a far tempo dal 3° (terzo) giorno solare dalla ricezione della richiesta di avvio del servizio che verrà emessa da MIR S.r.l. e avrà scadenza al 110°(centodecimo) giorno successivo alla data di avvio.

ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

M.I.R. S.r.l. fermo restando quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 53/2010, si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di inizio servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA - IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso

sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

Per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità in corso di validità documentata mediante dichiarazione dell'ente certificatore dalla quale risulti la data dell'ultima verifica ispettiva e la data programmata per la successiva conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ai sensi dell'art. 75 comma 7 del "CODICE", sarà ridotto del 50% a condizione che venga allegato al deposito copia del certificato in originale o in copia autentica da un'autorità amministrativa o notaio.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, **il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore di "M.I.R. S.r.L." e intestate al concorrente; inoltre, dovranno essere presentate corredate **di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.**

La polizza potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di M.I.R. S.r.L., beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata alla scadenza del contratto, in automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le modalità di svincolo saranno definite da M.I.R. S.r.L., cui è demandata la gestione del contratto.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

Il prestatore di servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^o, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, il prestatore di servizio accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2^o comma, le clausole del Capitolato Speciale contenute negli articoli relativi a: **“cause sopravvenute – sospensione” e “recesso”**.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 8 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a M.I.R. S.r.L., la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di tre mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

M.I.R. S.r.L., fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto da parte di M.I.R. S.r.L. almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 9 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte di M.I.R. S.r.L., per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui M.I.R. S.r.L. richieda un aumento delle prestazioni la garanzia di cui al precedente articolo 6 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale .

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006” cui espressamente si rinvia così come integrato dall'art. 3 – comma 9 – della Legge 13.08.2010 n. 136.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti di M.I.R. S.r.L. dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Il subappalto dovrà essere autorizzato da parte di M.I.R. S.r.L. con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati negli atti di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del "Codice" e di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011)); nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati negli atti di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del "Codice".

M.I.R. S.r.L. si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l'utilizzo dello stesso da parte del Comune di Milano nonché di Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate da quest'ultimo, alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 12 – RESPONSABILITA'

Il prestatore di servizio è responsabile nei confronti di M.I.R. S.r.L. dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di M.I.R. S.r.L. e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere M.I.R. S.r.L. sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 13 – PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

Il prestatore di servizi si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere

munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Adempimenti dell'impresa

Il prestatore di servizi dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte di M.I.R. S.r.L..

Inoltre, il prestatore di servizi dovrà comunicare a M.I.R. S.r.L., entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudica. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, a M.I.R. S.r.L., formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 14 – SICUREZZA

Il prestatore di servizi dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il prestatore di servizi è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro nell'area oggi nella disponibilità di Sogemi SpA, oggetto del presente appalto, è il Responsabile Sicurezza p.a. Luca Baschenis Begnis, Via Lombroso 54 cap 20137 (tel. 0255005370) Milano.

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro nell'area oggi nella disponibilità di Sogemi SpA, il prestatore di servizio si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro di Sogemi SpA.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 15 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.= (unmilione/00), con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di M.I.R. S.r.L., precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00.= (unmilione/00).

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata a M.I.R. S.r.L., entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ART. 16 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di M.I.R. S.r.L. di proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, M.I.R. S.r.L. ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 17 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato nel rispetto delle sotto indicate percentuali alle seguenti scadenze:

- ✓ 20% dell'importo contrattuale entro 30 giorni solari dalla data di avvio del servizio;
- ✓ 20% dell'importo contrattuale entro 60 giorni solari dalla data di avvio del servizio;
- ✓ 60 % dell'importo contrattuale quale saldo al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

Unitamente a ciascuna fattura dovrà essere trasmessa una relazione scritta attestante le prestazioni rese nel periodo di riferimento, soggetta a validazione da parte di Mir Srl ai fini del pagamento.

Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l'indicazione delle giornate in cui si sono svolte le attività.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: M.I.R. S.r.L. – Via Olgettina, 25 – 20123 Milano.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a. data della comunicazione di inizio servizio emesso da M.I.R. S.r.L. - data e atti del contratto se già stipulato.

- b. Numero CIG (codice identificativo gara);
- c. l'importo contrattuale espresso in Euro.
- d. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- e. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN- ecc.).
- f. ogni altra indicazione utile.

In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

In caso di subappalto è fatto obbligo all'aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione da parte di M.I.R. S.r.L. della fattura commerciale mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione, da parte dell'aggiudicataria stessa, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Ai sensi dell'Art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ad ogni singola fattura verrà applicata la ritenuta dello 0,5% sull'importo netto. Le ritenute potranno essere svincolate in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità dell'esecuzione del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di M.I.R. S.r.L. .

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLI

M.I.R. S.r.L. ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 19 – PENALITA'

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni di cui alla parte I del

Capitolato saranno applicate le seguenti penali:

- in caso di inizio della prestazione con ritardo, rispetto alla data comunicata di inizio erogazione, e sino a massimo 15 giorni solari si applicherà, per ogni giorno di ritardo non imputabile a M.I.R. S.r.L. una penale di € 200,00.=;
- in caso di inizio della prestazione con ritardo superiore a 15 giorni solari e sino ad un massimo di 30 giorni solari, rispetto alla data comunicata di inizio erogazione, si applicherà, per ogni giorno di ritardo non imputabile a M.I.R. S.r.L. una penale di € 400,00.=;
- nel caso in cui M.I.R. S.r.L. non ritenga idoneo un nuovo componente del gruppo di lavoro e lo stesso non sia sostituito entro 3 giorni solari si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale di € 100,00.=;
- per ogni mancata reperibilità del Referente del Servizio per più di 2 giorni lavorativi si applicherà una penale di € 300,00.=;
- in caso di mancata consegna di attività programmate, con almeno 10 giorni di preavviso, si applicherà per ogni giorno solare di ritardo, successivo al decimo, una penale di € 400,00.=.

Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il prestatore di servizi avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da parte di M.I.R. S.r.L..

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni M.I.R. S.r.L. procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di M.I.R. S.r.L. al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 20 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, M.I.R. S.r.L. potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Società.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, M.I.R. S.r.L. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 21 – RISOLUZIONE

M.I.R. S.r.L. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
2. sia stato dato inizio al servizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
3. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione del servizio nel rispetto dei termini contrattuali;
4. inosservanza o irregolarità nella prestazione del servizio di grave entità;
5. subappalto non autorizzato;
6. violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza;
7. sostituzione membri gruppo di lavoro senza preventiva autorizzazione di M.I.R. S.r.L. ;
8. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
9. nel caso previsto dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo) e in generale in caso di accertamento del mancato assolvimento degli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi del personale;
10. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP o risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione.

In ogni caso è fatto salvo il diritto di M.I.R. S.r.L. di richiedere il risarcimento dei danni subiti

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, M.I.R. S.r.L. potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 22 - RECESSO

M.I.R. S.r.L. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso M.I.R. S.r.L. si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da M.I.R. S.r.L.;
- spese sostenute dall'appaltatore e strettamente funzionali al contratto.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 24 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 25 – STIPULAZIONE CONTRATTO -SPESE, IMPOSTE E TASSE-

Il contratto sarà stipulato mediante forma privatistica a cura del Legale Rappresentante di MIR S.r.l.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 26 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"(d'ora in avanti Codice), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice" l'Aggiudicatario è designato da M.I.R. S.r.L. (d'ora in poi Titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del Codice. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa i propri “amministratori di sistema” e “incaricati” del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutti i propri amministratori di sistema, sottoponendone l’operato ad un’attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l’obbligo da parte del Responsabile di trasmettere il report della verifica di cui al precedente capoverso con cadenza almeno semestrale.

Il Responsabile inoltre adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservate, a cura del Responsabile, per un anno e comunque sino alla scadenza del contratto se di durata inferiore e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia di amministratori di sistema con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo.

Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice e a sottoporla al Titolare per l’approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all’attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.

Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso.

M.I.R. S.r.L., nella sua qualità di committente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

-----=====  =====-----